



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA**  
**diciottesima sezione civile**  
**specializzata in protezione internazionale, immigrazione e**  
**diritti della persona**

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati

Francesco Crisafulli	Presidente
Francesco Frettoni	Giudice
Francesca Giacomini	Giudice relatore

ha emesso il seguente

**DECRETO**

nel procedimento introdotto da **A** \_\_\_\_\_, nato in Nigeria il \_\_\_\_\_, (C.U. \_\_\_\_\_), rappresentato e difeso dall' Avv. Filomena Rapone ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, Circ.ne Clodia n. 36/B;

- ricorrente -

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA,** domiciliato come in atti;

- convenuto contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

1. Con ricorso depositato il 30.03.2020, il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento emesso il 18.08.2019, con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di



## PDF Eraser Free

protezione internazionale, poiché reiterata senza fornire nuovi elementi rispetto alla precedente domanda.

2. La parte convenuta, alla quale sono stati ritualmente notificati il ricorso e il decreto di fissazione di udienza, non si è costituita in giudizio e deve essere dichiarata contumace.
3. Il Pubblico Ministero non ha inviato osservazioni.
4. Il ricorrente, giunto in Italia per la prima volta nell'aprile del 2014, ha presentato una prima domanda di protezione internazionale, respinta dalla Commissione Territoriale di Roma con provvedimento del 18.02.2015. La decisione dell'organo ministeriale è stata confermata sia da questo Tribunale in data 05.01.2016 che, successivamente, dalla Corte di Appello di Roma con decisione del 22.03.2017.
5. In questa sede, egli ha reiterato la richiesta di protezione internazionale e la Commissione Territoriale di Roma si è limitata a dichiararla inammissibile senza procedere ad audizione, ritenendo che le dichiarazioni rese in sede di formalizzazione dell'istanza reiterata - ovvero, di aver lasciato il suo Paese per problemi religiosi (come emerso dal punto 16 del verbale C/3) - replicassero la vicenda già precedentemente esaminata e rigettata perché ritenuta non credibile.
6. Nel ricorso introduttivo il procuratore di parte ricorrente invece, oltre a ripercorrere la vicenda a sfondo religioso già illustrata in sede di prima istanza, ha addotto una nuova circostanza che configurerebbe in capo al ricorrente un rischio concreto e attuale alla sua incolumità, laddove rimpatriato.
7. Nello specifico, parte ricorrente ha evidenziato già nel proprio atto introduttivo di essere impossibilitato a rientrare nello Stato federale di provenienza, Osun State, dove si è trasferito in giovanissima età unitamente alla sua famiglia, a causa della militanza politica del padre e del ruolo dal medesimo ricoperto nel villaggio di Alaya in qualità di governante (vedi pag. 4 del ricorso introduttivo depositato in data 05.03.2020).
8. Sinteticamente, parte ricorrente spiega come in seguito alla morte del padre egli o, in alternativa, uno dei suoi fratelli, sarebbe stato tenuto a succedergli nella veste di re del villaggio e che, in assenza sua e dei suoi fratelli, gli



## PDF Eraser Free

abitanti del villaggio avevano occupato il terreno appartenuto alla sua famiglia, nonché incendiato l'abitazione familiare, determinando la morte di una delle sue sorelle e la contestuale fuga della madre e dell'altra sorella presso la zia materna, in Ghana.

9. A conforto dei “nuovi elementi” addotti è stata allegata al ricorso introduttivo documentazione, consistente, in particolare, nei provvedimenti amministrativi e giurisdizionali emessi nei confronti dei fratelli – Amoo Oluseyi Olaide e Amoo Segym – come lui richiedenti asilo nel nostro Paese e la denuncia sporta dalla madre in Nigeria (vedi gli allegati n. 3, 15, 23).
10. Pertanto, il Tribunale - in ossequio al principio di cooperazione ed al principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017: *“deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanza specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda”* - ha ritenuto opportuno procedere all'audizione dell'interessato, per consentirgli di chiarire con maggiore precisione la vicenda legata alla carica ricoperta dal padre che, unitamente alle motivazioni addotte in sede di prima istanza, lo ha indotto ad espatriare.
11. Nel corso del colloquio personale che ha avuto luogo all'udienza del 12 dicembre 2023 il ricorrente ha, innanzitutto, ripercorso i suoi trasferimenti all'interno del suo Paese, spiegando che, sebbene sia nato a Ibadan, nell'Oyo State, all'età di dieci anni si è trasferito, per via della militanza politica del padre all'interno del partito politico SDP e della sua elezione come re del villaggio, in un piccolo centro abitato adiacente alla città di Iwo, denominato Alaya, nell'Osun State. Ad Alaya egli ha vissuto fino al 2009, quando ha deciso di raggiungere il fratello nella città di Jos, nello Stato di Plateau, dove quest'ultimo ha svolto il ruolo di pastore di una chiesa evangelica. Tuttavia, a causa delle persecuzioni messe in atto da Boko Haram, in particolare, nei confronti dei fedeli cristiani, nel 2011 ha lasciato la città di Jos, dove ha fatto rientro due anni dopo, più precisamente, nel settembre 2013.



12. Il richiedente si è successivamente concentrato sui fatti che gli sono occorsi nella città di Jos e che nell'aprile 2014 hanno determinato la sua fuga dal Paese, relativi al sequestro di persona che ha subito insieme ai suoi tre cugini da alcuni uomini armati, verosimilmente appartenuti al gruppo terroristico di Boko Haram. A tal riguardo, egli ha riferito: *“a Jos vivevo unitamente ai miei cugini materni; un giorno, se non erro il 14 aprile 2014, sono arrivati degli uomini armati su un Hammer che avevano una fascia che copriva parte del viso, hanno fatto irruzione nella notte presso l’abitazione dove dormivo con i miei cugini e hanno sequestrato sia me che i miei tre cugini (due femmine e un maschio); ADR: ci hanno condotto in un bosco e lì mi hanno interrogato chiedendomi dove fosse mio fratello, Oluseyi Olaide; io ho risposto loro che non ero a conoscenza di dove si trovasse e loro a quel punto mi hanno picchiato; per due settimane mi hanno posto la stessa domanda rivolta a sapere dove fosse mio fratello e alla mia risposta che non ero a conoscenza di dove si trovasse, loro mi hanno picchiato con calci e pugni e mi hanno ferito con armi da taglio; non mi hanno dato da mangiare ma solo dell’acqua; mi hanno minacciato che mi avrebbero ucciso; credevo infatti di morire lì; inoltre mi hanno riferito che non ci era permesso insegnare la religione cristiana ai bambini in quanto i cristiani non erano accettati; ADR: durante il sequestro non sono entrato in contatto con i miei cugini, i quali erano rinchiusi in un’altra stanza; ADR: un giorno è venuto presso il luogo in cui mi hanno sequestrato un uomo elegante che ha parlato con i miei sequestratori, non so chi fosse; se n’è andato poco dopo aver conversato con loro; la stessa notte due uomini hanno portato via sia me e che i miei cugini; a noi uomini hanno fatto travestire prima da donne e poi ci hanno caricato su un’auto e ci hanno condotto presso l’aeroporto di Lagos; siamo scesi dall’auto e siamo entrati in aeroporto dove un signore mi ha tranquillizzato riferendomi che ora non correvo più alcun pericolo, mi ha dato una camicia da indossare e poi quando gli chiesto dove si trovasse mio fratello mi ha risposto di stare tranquillo e che ora lo avrei raggiunto; la sera ci hanno fatto salire su un aereo e siamo atterrati a Roma Fiumicino; mi sono recato subito dalla polizia a presentare domanda di protezione internazionale, riferendo tutta la storia che mi era accaduta [...]”*.



13. Successivamente egli ha spiegato come nel Paese d'origine non viva attualmente più nessun familiare, dal momento che entrambi i suoi fratelli risiedono regolarmente in Italia; suo padre e una sua sorella sono rispettivamente deceduti nel 2015 e nel 2016, mentre sua madre e sua sorella sono fuggite in Ghana, dopo che alcuni abitanti del villaggio hanno incendiato l'abitazione familiare. Rispetto a quest'ultimo episodio, il ricorrente ha infatti spiegato quanto segue: *“mia madre e mia sorella sono fuggite via perché quando mio padre è deceduto avevano richiesto la presenza di noi figli maschi, tuttavia, è tornato solo Oluseyi Olaide sennò non avrebbero sepolto nostro padre; gli anziani del villaggio erano contrariati del fatto che solo un figlio maschio fosse rientrato per seppellire papà, perché secondo loro saremmo dovuti rientrare tutti per sottoporci ad un rituale specifico e uno di noi avrebbe dovuto prendere il posto come re del villaggio ma nessuno di noi intendeva tornare a vivere in Nigeria e assumere il ruolo di mio padre; per vendetta hanno bruciato l'abitazione della mia famiglia; ADR: dopo che mio padre è stato sepolto, mia madre e mia sorella si trovavano a Iwo e stavano rispettando il periodo di lutto quando la casa dove vivevano è stata incendiata, mia sorella è deceduta nell'incendio e mia madre, a quel punto, è fuggita in Ghana,”*.
14. Infine, in ordine al pericolo a cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio, il ricorrente ha dichiarato di temere per la propria incolumità sia laddove tornasse a vivere a Jos, dove i cristiani continuano ad essere perseguitati dai terroristi, sia in caso di rientro nella cittadina di provenienza adiacente ad Iwo, dove sarebbe costretto ad assumere la carica di re del villaggio.
15. Il Collegio, dopo aver esaminato gli atti e consultato le fonti sul Paese di origine, ritiene che le motivazioni addotte dal ricorrente a fondamento del suo espatrio e il correlato timore di far rientro nel proprio Paese debbano considerarsi credibili in quanto coerenti internamente e riscontrabili esternamente, conformemente a quanto previsto dal citato art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007.
16. Tuttavia, in ordine innanzitutto al timore per primo manifestato dal ricorrente di essere, in caso di rientro, perseguitato dai terroristi di Boko



## PDF Eraser Free

Haram a causa della sua fede cristiana, sebbene credibile, il Collegio ritiene lo stesso infondato.

17. Al riguardo, è, infatti, necessario evidenziare come in sede di audizione giudiziale il ricorrente abbia dichiarato di essere nato ad Ibadan, ma di essere cresciuto nell'Osun State e, nello specifico, in un piccolo centro abitato adiacente alla città di Iwo, dove ha risieduto stabilmente fino al 2009 e in seguito altri due anni (dal 2011 al 2013); per contro, nella città di Jos egli ha vissuto unicamente negli anni intercorrenti tra il 2009 e il 2011 e, successivamente, dal settembre 2013 fino al suo espatrio che ha avuto luogo nell'aprile 2014.
18. Alla luce delle dichiarazioni rese, appare dunque evidente che il luogo di rimpatrio del ricorrente non possa essere Jos (città sita nel Plateau State ed effettivamente interessata allo stato attuale da numerosi attacchi condotti dal gruppo terroristico salafi-jihadista di Boko Haram) ma deve necessariamente essere Iwo, nell'Osun State (Stato del sud della Nigeria che, ad eccezione di un grave attentato avvenuto nel 2022, non sembra essere particolarmente colpito né da episodi di tensione religiosa, né dal terrorismo di matrice islamica - Leadership, Osun Muslim Community Exonerates Adeleke From Religious Bias, Agosto 2023, <https://leadership.ng/osun-muslim-community-exonerates-adeleke-from-religious-bias/>).
19. Tale soluzione trova conforto nella giurisprudenza di legittimità secondo cui: *“occorre avere riguardo alla zona del Paese in cui il richiedente potrebbe effettivamente fare ritorno, avuto riguardo alla sua origine o ai suoi riferimenti familiari e sociali, mentre qualora il predetto abbia vissuto in più regioni, occorre effettuare un giudizio comparativo che privilegi il territorio di maggiore radicamento al momento dell'eventuale rimpatrio”* (Cass. Sez. Civ. I, n. 8230 del 28 aprile 2020). La Cassazione ha dunque fissato il criterio del *“maggior radicamento”* per individuare il territorio di rimpatrio di un richiedente che, prima di espatriare, abbia vissuto in più regioni del Paese di origine. Nel caso di specie si osserva come il ricorrente abbia dimostrato di non avere alcun collegamento familiare o lavorativo con la città di Jos nel Plateau State, dove si sarebbe recato in due diverse occasioni: la prima per raggiungere il fratello, pastore di una chiesa evangelica locale e la seconda per amministrare alcuni



## PDF Eraser Free

terreni di quest'ultimo (vedi il verbale di udienza del 12.12.2023). Viceversa, Iwo risulta essere la città di provenienza, nella quale il ricorrente è cresciuto e ha vissuto per la gran parte della sua vita e in cui sussisteva l'abitazione familiare prima che venisse incendiata.

20. Ebbene, rispetto ad un eventuale rimpatrio nella città di Iwo, il ricorrente ha manifestato il timore di subire pregiudizi alla sua incolumità, dal momento che in seguito alla morte del padre sia lui che i suoi fratelli hanno rifiutato di succedere nella carica di re del villaggio ricoperta dal genitore.
21. Il Collegio ritiene tale timore, oltre che credibile, altresì fondato per le ragioni di seguito esposte.
22. In via preliminare, con riferimento alla valutazione relativa alla credibilità del richiedente, è necessario evidenziare come il racconto reso risulti essere sufficientemente circostanziato, coerente dal punto di vista interno ed esternamente riscontrato.
23. Si apprezza, in particolare, lo sforzo compiuto dal ricorrente, specie nel corso della seconda audizione giudiziale resa in data 22.03.2024, nel circostanziare la vicenda legata alla carica di re del villaggio ricoperta dal padre, nonché nel fornire chiarimenti e spiegazioni plausibili in ordine agli aspetti più controversi, nonché documentazione che confermi quanto riferito.
24. Il ricorrente ha, innanzitutto, saputo collocare i fatti nel tempo in modo preciso, seppur compatibilmente con i molti anni trascorsi da allora, spiegando le modalità con cui, nel 2006, suo padre è divenuto re del villaggio (*“mio padre è divenuto re del villaggio se non ricordo male nel 2006, quando è morto mio nonno: ADR: per tre mesi è stato rinchiuso in una stanza e non ha potuto vedere nessuno, nemmeno noi della famiglia; ogni notte so che veniva ucciso un animale e il sangue gli veniva offerto; all'esito dei tre mesi è stata organizzata una festa per la sua investitura formale;”* [...] *“mio nonno paterno era anche re del villaggio, mio padre ha ereditato da lui questa carica che si tramanda da padre in figlio; al tempo di mia nonno la nomina era meramente verbale, mentre dall'anno 2007 se non erro la carica di re viene registrata ufficialmente; difatti, ho prodotto rilasciato dal governo dello stato di Osun dove si attesta che mio padre era re del villaggio;”*); la causa che alla fine del 2015 ne ha determinato la morte e le conseguenze immediate che ne sono



## PDF Eraser Free

derivate affinché la salma potesse essere seppellita (*“mio padre è morto se non erro alla fine 2015, quando io ero in Italia; mi hanno riferito che si era recato presso un altro villaggio dove è stato colpito da un uomo sulla spalla e poco dopo è deceduto; ADR: quando è morto hanno aspettato a seppellirlo in quanto attendevano che uno di noi figli rientrassimo in Nigeria; mentre mio fratello che aveva ottenuto il rifugio per motivi politici si è rifiutato di rientrare in quanto aveva interrotto i rapporti con mio padre, l’altro mio fratello – pastore cristiano - è tornato per permettere la sepoltura di mio padre e al suo rientro in Italia gli è stato revocato il permesso di soggiorno; ADR: mio fratello mi ha riferito che quando è tornato nel villaggio natale il chief gli ha detto che affinché potesse prendere il posto di mio padre come re del villaggio avrebbe dovuto mangiare una parte del corpo che avevano prelevato dalla salma di mio padre, mio padre è stato seppellito nel febbraio 2016 e mio fratello è fuggito via in quanto non ha inteso sottoporsi al rituale e assumere l’investitura del re del villaggio;”*); quanto occorso alla madre e alle sorelle in seguito alla morte del padre e alla mancata accettazione da parte sua e dei suoi fratelli della carica di re del villaggio ( *“dopo la morte di mio padre, mia madre mi ha riferito che alcuni abitanti del villaggio e in particolare una persona di nome Sully si recava presso la nostra abitazione e discuteva con mia madre; le aveva riferito che dal momento in cui nessuno dei suoi figli aveva assunto la carica di re del villaggio non avevamo diritto a mantenere la proprietà di alcuni terreni e di un terreno specifico che in verità era nostro; ADR: è stato quindi poi Sully unitamente ad altri uomini ad aver aggredito mia madre e poi incendiato la nostra abitazione, all’interno della quale al momento dell’incendio c’era mia sorella che è deceduta;”*).

25. Altrettanto particolareggiata e dettagliata è la descrizione resa dal ricorrente in ordine al ruolo e alle mansioni esercitate dal padre, il quale *“in qualità di re del villaggio [mio padre] era il referente della nostra comunità, se c’erano conflitti con altre comunità o all’interno dei membri appartenenti alla nostra comunità [mio padre] mediava o faceva da risolutore delle controversie; inoltre, se ad esempio una ragazza veniva accusata di essere una strega, la questione veniva devoluta [a mio padre, il quale] stabiliva se dovesse essere esiliata o subire qualche altro tipo di conseguenza; ADR: [mio padre] viaggiava spesso*



## PDF Eraser Free

*verso le città di Lagos o Ibadan per riunirsi con altri re di altri villaggi, appartenenti sempre all'etnia yoruba".*

26. La scansione temporale ricostruita dal richiedente asilo, nonché le dichiarazioni relative alle funzioni esercitate dal padre in veste di re del villaggio, sono confermate da riscontri esterni.
27. In primo luogo, vi sono le prove documentali fornite dal ricorrente stesso: l'atto di nomina del padre a principe della casa regnante che coerentemente riporta l'anno 2007 -ovvero la data in cui le nomine di re venivano ufficialmente registrate- e la denuncia sporta dalla madre avverso l'aggressione subita, risalente -conformemente a quanto dichiarato dal ricorrente- al luglio 2016.
28. Entrambi i documenti prodotti da parte ricorrente appaiono autentici in quanto, sebbene non sia stato possibile reperire un *fac-simile* con cui confrontarli, diversi elementi militano in favore della loro veridicità. Invero, con riferimento all'atto di nomina a principe della casa regnante emesso nei confronti del padre del ricorrente, è necessario evidenziare come: a) il simbolo in alto a destra, corrisponda a quello dello Stato di Osun (cfr., <https://www.osunstate.gov.ng/2017/01/osun-fact-file-coat-arms/>); b) colui che ha emesso il documento in esame, Ogbeni Rauf Aregbesola, risulta essere effettivamente stato governatore dello Stato di Osun alla data della firma del documento, il 7 settembre 2014 (come emerge dal sito governativo dell'Osun State, cfr., <https://www.osunstate.gov.ng/past-governors-2/> ); c) l'uso della parola "cheif" anziché "chief" alla terza riga del terzo paragrafo piuttosto che inficiare l'autenticità del documento, ne conferma la validità, dal momento che tale accezione è largamente diffusa nella lingua inglese pidgin parlata nel Paese (si vedano ad esempio questi articoli della BBC pidgin, <https://www.bbc.com/pidgin/articles/cd10wd949q6o>; <https://www.bbc.com/pidgin/articles/cmj6re4e5rvo>).
29. Per quanto attiene, invece, alla denuncia sporta dalla madre del ricorrente in Nigeria, rappresentano elementi a favore della sua autenticità sia la presenza del simbolo in alto al centro, corrispondente a quello utilizzato come immagine profilo dall'account "Nigeria Police Force" su X (cfr., <https://x.com/policeng?lang=en>); sia la circostanza per cui su *google maps*



## PDF Eraser Free

è possibile effettivamente rinvenire un “Nigeria Police Post” situato tra Alaya e Olupona (cfr., <https://www.google.it/maps/search/police/@7.6023931,4.1842237,15z?entry=ttu>), le due località menzionate (in alto a destra “Iwo Division Olupona” e a sinistra “Alaya Police Station”) nella denuncia.

30. In secondo luogo, non sono trascurabili le spiegazioni dettagliate e verosimili di come il ricorrente sia riuscito ad ottenere tali documenti tramite il fratello che, mentre una prima volta si era recato in Nigeria per il funerale del padre (vedi il verbale di udienza del 22.03.2024 “*avevo già questo documento, me lo aveva dato mio fratello quando si era recato in Nigeria per il funerale di mio padre; l’ho prodotto solo ora in quanto non pensavo potesse essere utile ai fini della decisione; si trattava di un documento che aveva mio padre perché con questo documento mio padre aveva il diritto ad ottenere uno stipendio da parte del governo;*”), la seconda volta si è invece diretto presso la madre in Ghana (“*ho ricevuto la denuncia per il tramite di mio fratello che si era recato in Ghana, dove mia madre si era trasferita in seguito all’incendio, e ha preso – se non ricordo male l’originale della denuncia che nel 2016 ha sporto mia madre;*”).
31. In terzo luogo, si consideri che l’investitura del padre del ricorrente quale governante del villaggio costituisce circostanza già accertata nel diverso procedimento incardinato dal fratello del ricorrente, sig. Amoo Segym, innanzi alla Corte di Appello di Roma che, contrariamente a quanto ravvisato in sede amministrativa e dal Tribunale di Roma, ha riconosciuto in capo al medesimo lo *status* di rifugiato (vedi la sentenza del 9 aprile 2013, doc. 15 allegato al ricorso introduttivo).
32. Infine, nella valutazione di credibilità del ricorrente soccorrono le fonti internazionali disponibili sul Paese d’origine, con cui è possibile confermare la storia narrata, nei suoi diversi aspetti.
33. Le informazioni ottenute restituiscono, infatti, l’immagine di un Paese in cui la presenza di governanti tradizionali è molto diffusa: “*La Nigeria ospita centinaia di governanti tradizionali la cui presenza è rispettata nella vita della comunità.*” (BBC News, Segun Aremu: Nigerian traditional monarch shot dead and wife kidnapped, 3 febbraio 2024, <https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-68179807>). “*I governanti*



## PDF Eraser Free

*tradizionali sono ancora molto influenti in gran parte della Nigeria (cfr. BN del 23.08.23).” (BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germania), Briefing Notes (KW06/2024), 5 febbraio 2024, [https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2024/briefingnotes-kw06-2024.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=3](https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2024/briefingnotes-kw06-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=3)). Conformemente a quanto riferito dal ricorrente rispetto alle mansioni assolte dal padre in qualità di re del villaggio, “nell’Osun State, i governanti tradizionali che non hanno alcun ruolo costituzionale ma sono una presenza rispettata nella vita della comunità, sono spesso chiamati a risolvere le controversie tra la popolazione locale ovvero svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la pace e la stabilità nel loro dominio, nonché nel preservare la tradizione e la cultura secolari e risultano pertanto essere altamente illuminati, viaggiano molto e sono impegnati nel progresso dello stato in generale” (BBC News, Segun Aremu: Nigerian traditional monarch shot dead and wife kidnapped, 3 febbraio 2024, <https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-68179807>; Government of Osun State, Traditional institutions, senza data, <https://www.osunstate.gov.ng/about/people/#:~:text=Foremost%20traditonal%20rulers%20in%20the,host%20of%20other%20traditional%20rulers>).*

34. Inoltre, il nome del padre del ricorrente, così come riferito in sede di libero interrogatorio innanzi al Giudice – Soloon Bolanle Amoo – viene menzionato in un articolo del Daily Post Nigeria, in cui si dà atto che “*Il governo dello stato di Osun ha annunciato le nomine del principe Adeoye David Halleluyah e del principe Adetoyese Taiwo Opeyemi rispettivamente come Onipara di Ipara e Olu di Alaya. Ricordiamo che la carica di Onipara di Ipara nell’area governativa locale dello Stato di Egbedore è diventata vacante il 5 gennaio 2018 in seguito alla scomparsa di Oba Alimi Odunola Bello-Oyegade. Anche la carica di Olu di Alaya nell’area di sviluppo del Consiglio locale meridionale di Ayedire è diventata vacante l’11 novembre 2015 in seguito alla scomparsa di **Oba Solomon Bolanle Amoo**. [...] Inoltre, la nomina del principe Adetoyese Taiwo Opeyemi come Olu di Alaya ha fatto seguito alla sua apparizione come unico candidato agli incontri della famiglia reale Terinde e del Warrant Kingmaker rispettivamente il 28 dicembre 2018 e il 16 gennaio 2019. La*



## PDF Eraser Free

*successione ai due incarichi ha seguito le rispettive leggi consuete in conformità con la Chiefs Law (Cap 25) dello Stato di Osun del 2002. Le due nomine hanno effetto immediato". (Daily Post Nigeria, Osun approves appointment of two new monarchs, 8 agosto 2022, <https://dailypost.ng/2022/08/08/osun-approves-appointment-of-two-new-monarchs/>).*

35. In conclusione, alla luce del complesso di queste considerazioni, il Collegio ritiene pienamente credibile la storia personale del ricorrente anche con riferimento ai motivi posti alla base dell'espatrio in questa sede, attinenti alla posizione rivestita dal padre quale re del villaggio di provenienza, con la conseguente possibilità di accedere al regime dell'onere agevolato della prova.
36. Tale valutazione di credibilità è la premessa necessaria per una verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, nella forma del rifugio o della protezione sussidiaria, nelle ipotesi individuali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. 251/2007.
37. Innanzitutto, relativamente ai presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, va osservato che i fatti riferiti non evocano un timore di persecuzione riferibile ai motivi di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 251/2007 ed alle ipotesi delineate dall'art. 7 del medesimo decreto, né ad alcuno dei motivi presi in considerazione dalla Convenzione di Ginevra del 1951.
38. In altri termini, la descritta e temuta persecuzione non dipenderebbe da motivazioni di tipo razziale, religioso, politico o di nazionalità e neppure dall'appartenenza ad un gruppo sociale: la categoria delle vittime delle dispute per la successione all'interno delle case regnanti è, infatti, poco definita e potenzialmente aperta ad includere individui di ogni provenienza geografica, estrazione sociale, età, genere, indipendentemente dalle caratteristiche personali dell'individuo, al punto che non è agevole riconoscervi un gruppo specifico, ben distinguibile.
39. Il Collegio ritiene, dunque, di escludere la possibilità di riconoscere all'odierno ricorrente lo status di rifugiato.
40. La vicenda riportata consente, invece, stante la credibilità dei fatti riferiti, di riconoscere la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 251/2007



## PDF Eraser Free

e, in particolare, quella di cui alla lettera b) della disposizione da ultimo richiamata.

41. Com'è noto, ai sensi della lettura combinata degli artt. 2, lett. g) e 14, lett. b) del d.lgs. n. 251/2007, è ammissibile alla protezione sussidiaria il “*cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, [...] correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno*”, da intendersi come “*la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante*”, e “*il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*”. La Corte di Giustizia UE intende come pena o trattamento degradante quello che “*umilia o sminuisce un individuo, rivelando una mancanza di rispetto per la sua dignità, ovvero ledendo quest’ultima, generando sentimenti di paura, angoscia o inferiorità*”, mentre configura la più grave fattispecie di punizione o trattamento inumano quello che “*provoca intenzionalmente danni fisici concreti o sofferenze mentali o fisiche di particolare intensità*” ( [CEDU](#), Pretty c. Regno Unito, sentenza del 29.04.2002; CEDU, Hummatov c. Azerbaijan, sentenza del 29.11.2007), tutto ciò indipendentemente dalla natura statale o privata dell’agente persecutore (cfr., ad esempio, CEDU, A. c. Regno Unito, sentenza del 23.09.1998).
42. Ebbene, nel caso di specie, come già detto, il ricorrente, a sostegno della propria domanda, ha ricondotto il timore di subire persecuzioni o pregiudizi alla sua incolumità in caso di rimpatrio, alla mancata accettazione da parte sua -o di uno dei suoi fratelli- dell’eredità del ruolo paterno di governante del villaggio di appartenenza.
43. Il Collegio, alla luce della documentazione depositata e delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente, ravvisa effettivamente nella vicenda riferita una minaccia di gravità tale da mettere a rischio l’incolumità fisica e la vita stessa del ricorrente.
44. È infatti provato che la sua famiglia è stata già sottoposta a trattamenti inumani e a maltrattamenti da parte di alcuni membri della comunità del suo villaggio, per cui anche la sua vita risulta in pericolo.



## PDF Eraser Free

45. In particolare, nel 2016, a causa dell'odio provato da alcuni individui del suo villaggio per la mancata successione al "trono" paterno da parte del ricorrente e dei suoi fratelli, queste persone hanno tentato di sterminare la sua famiglia e di usurparne i terreni familiari. A tal fine, la madre e le sorelle del ricorrente sono state aggredite fisicamente, presso la loro abitazione, nel luglio del 2016 e poi, ad agosto del medesimo anno, alla loro casa è stato appiccato un incendio, che ha provocato la distruzione della stessa e la morte di una delle sorelle, costringendo le superstiti a fuggire in Ghana.
46. Tale circostanza trova riscontro nei documenti depositati in giudizio dal ricorrente tra cui: denuncia di aggressione sporta dalla madre del ricorrente, della cui veridicità si è già detto in precedenza; certificato di morte della sorella, rilasciato nello Stato di Osun, che attesta il decesso della stessa avvenuto a soli 32 anni, per ustioni dovute ad un incendio.
47. Alla feroce attitudine di alcuni membri della comunità, si aggiunge la circostanza del rituale cui sarebbe stato forzosamente sottoposto uno dei fratelli del ricorrente ed al quale quest'ultimo si sarebbe rifiutato, scatenando la reazione dei componenti del villaggio (*"Mio fratello mi ha riferito che quando è tornato nel villaggio natale il chief gli ha detto che affinché potesse prendere il posto di mio padre come re del villaggio, avrebbe dovuto mangiare una parte del corpo che avevano prelevato dalla salma di mio padre [... Mio fratello è fuggito via in quanto non ha inteso sottoporsi al rituale e assumere l'investitura del re del villaggio"* – Cfr. verbale d'audizione in Tribunale).
48. Infine, per questioni non strettamente connesse con la vicenda del ricorrente, ma che attestano un reale e serio accanimento da parte della comunità del villaggio contro la famiglia del ricorrente, vanno menzionate anche le persecuzioni, la prigionia e le torture subite dal fratello del ricorrente in patria, per il suo attivismo politico nella comunità locale, avendo seguito le orme del padre, membro attivo del partito SDP. A causa di tali persecuzioni, più strettamente legate a ragioni politiche, il fratello del ricorrente aveva abbandonato la Nigeria ancora prima del richiedente e ha ottenuto in Italia, nel 2013, come già detto, il riconoscimento dello status di rifugiato.
49. A conferma poi della dinamica persecutoria attuata dalla comunità del villaggio contro il ricorrente e la sua famiglia, va aggiunto che nessuno dei



## PDF Eraser Free

componenti del nucleo familiare del ricorrente vive più in Nigeria, per timore di possibili nuove angherie, avendo la sorella e la madre trovato rifugio in Ghana, mentre lui ed i suoi fratelli si trovano in Italia.

50. Allo stesso tempo, non può escludersi che tale grave minaccia persista nell'attualità. Infatti, sebbene le circostanze riferite risalgano a diversi anni fa, va rimarcato che, stando alle recenti dichiarazioni del ricorrente, la questione della "vacanza del trono" sembra essere un problema ancora attuale nella comunità d'origine (*"Che io sappia ad oggi la carica di re del villaggio è ancora vacante, in quanto aspettano che uno di noi figli maschi rientri e prenda il posto di mio padre [...] lo so perché questa carica si eredita e al di fuori di noi nessuno può assumere questa carica; nel nostro villaggio funziona così o la carica passa per linea retta ad uno di noi figli o il posto rimane vacante [...] che io sappia non ci sono altre famiglie che possono assumere questa investitura; il villaggio è piccolo e la legge è rigida al riguardo, non si può cambiare*).

51. Tale situazione di instabilità della casa regnante trova riscontro anche nelle fonti esterne consultate. Emerge infatti in un articolo pubblicato sul Daily Post Nigeria (Osun approves appointment of two new monarchs, 8 agosto 2022, <https://dailypost.ng/2022/08/08/osun-approves-appointment-of-two-new-monarchs/>) come, in seguito alla morte del padre del ricorrente, il governatore dello Stato di Osun abbia nominato monarchi i signori Olu di Alaya e Adetoyese Taiwo Opeyemi. Tuttavia, una fonte di epoca successiva rende noto come in ordine a quest'ultima nomina – ritenuta irregolare – siano sorte controversie che hanno condotto il governatore dello Stato finanche a sospendere gli stipendi dei monarchi interessati (*"Il governo dello stato di Osun ha sospeso gli stipendi di tre governanti tradizionali dello stato Osun. Fender ha constatato che gli stipendi e gli altri diritti dei tre governanti tradizionali sono stati trattenuti per più di tre mesi. I monarchi interessati sono Olupo di Oluponna, Oba Abdul-Rafiu Oyekanmi Mosobalaje, Alawuje di Awuje, Oba Hamzat Mukahil Iyanda Abidogun e **Olu di Alaya, Oba Adetoyese Taiwo Opeyemi**. I risultati hanno rivelato che la sospensione degli stipendi dei monarchi era il risultato di controversie sulle loro nomine. Le loro nomine, si è appreso, rientravano tra quelle da rivedere secondo le indicazioni del*



## PDF Eraser Free

*governatore Ademola Adeleke. Tuttavia, il Consiglio tradizionale di Iwo guidato dall'Oluwo di Iwo, Oba Abdulrosheed Adewale Akanbi, ha fatto appello ad Adeleke affinché revochi il divieto sullo stipendio dei tre monarchi della zona. Il Consiglio, in un comunicato diffuso martedì dopo l'incontro mensile dei governanti tradizionali tenutosi al palazzo di Oluwo, ha fatto appello al governatore affinché abroghi il suo ordine esecutivo su alcuni monarchi selezionati nello stato. Il consiglio ha descritto Adeleke come Dio inviato al popolo di Osun, affermando che la sua amministrazione ha portato speranza al popolo dello stato sotto forma di strutture come la costruzione di strade, pozzi d'acqua, assistenza medica gratuita, elettrificazione rurale, sistema assicurativo e pagamento delle retribuzioni arretrate negli ultimi 100 giorni di carica. Parte del comunicato recita: [...] "I monarchi colpiti non sono molto contenti. Anche con lo stipendio, i monarchi fanno fatica a sopravvivere. E non vogliamo che i nostri governanti tradizionali si impegnino nell'accaparramento/vendita di terre. Preghiamo il Vostro buon ufficio di considerare la nostra istanza accogliendo la nostra modesta richiesta"* (Osun Defender, Osun Govt. Withholds Salary Of 3 Monarchs, As Council Begg Adeleke To Lift Ban, 18 marzo 2023, [www.osundefender.com/osun-govt-withholds-salary-of-3-monarchs-as-council-begs-adeleke-to-lift-ban](http://www.osundefender.com/osun-govt-withholds-salary-of-3-monarchs-as-council-begs-adeleke-to-lift-ban)).

52. È dunque evidente come nel villaggio di provenienza del ricorrente, nonostante l'apprezzabile lasso di tempo intercorso dalla morte del padre del ricorrente, la situazione relativa alla nomina del governatore tradizionale sia tutt'altro che pacifica e sedimentata.
53. Considerata l'efferatezza dei crimini commessi nei confronti della madre e delle sorelle del ricorrente da parte degli agenti persecutori, il timore del ricorrente non può non ritenersi fondato anche oggi, atteso che il decorso del tempo non può di certo sminuire la gravità degli accaduti, data anche la permanente situazione di precarietà governativa del villaggio.
54. Quanto, in ultimo, alla possibilità di ottenere protezione presso le competenti autorità locali – elemento da verificare ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 251/2007 – il ricorrente ha provato, come già detto, che sono state sposte regolari denunce alle autorità locali dalla madre, in seguito agli episodi riferiti, senza che tuttavia ne siano conosciuti gli esiti.



## PDF Eraser Free

55. Inoltre, le autorevoli fonti a disposizione sul Paese di provenienza documentano la perdurante inefficacia delle attività di polizia e l'insufficienza della protezione che lo Stato riesce a garantire. Spesso le indagini non sono neppure avviate e, anche quando si arriva ad un procedimento giudiziario, ritardi e inefficienze, che siano strutturali o strumentali, ne minano il buon esito. In aggiunta, sono ampiamente documentate prassi di corruzione delle autorità di sicurezza e giudiziarie da parte di personalità facoltose e potenti a livello locale. Il fenomeno della corruzione è comunque molto diffuso in generale e la sua persistenza e pervasività hanno nel tempo minato la fiducia riposta dai cittadini nelle autorità preposte a garantire sicurezza e giustizia e creato un'aspettativa di inaffidabilità.
56. L'apparato di sicurezza e giustizia soffre di carenze strutturali e di una scarsa capillarità, che lo rendono largamente inaccessibile e non effettivo. Secondo i dati elaborati dal World Justice Project, nel 2021 la Nigeria è risultata l'83° Paese su 139 per livello di accessibilità ed efficienza della giustizia penale (compresa l'azione delle forze dell'ordine), con un peggioramento rispetto alle stime precedenti (*“La carenza di giudici, l'arretratezza dei processi, la corruzione endemica, l'inerzia burocratica e l'indebita influenza politica hanno seriamente ostacolato il sistema giudiziario [...] sono stati segnalati casi di influenza dei leader politici sul sistema giudiziario, in particolare a livello statale e locale [...] È diffusa la percezione pubblica che i giudici siano facilmente corruttibili e che i contendenti non possano contare sull'imparzialità delle sentenze dei tribunali. Molti cittadini hanno riscontrato lunghi ritardi e hanno riferito di aver ricevuto richieste di tangenti da parte di funzionari giudiziari per accelerare i casi o ottenere sentenze favorevoli [...] Una corruzione massiccia, diffusa e pervasiva ha interessato tutti i livelli di governo, compresi il sistema giudiziario e i servizi di sicurezza”*, US Department of State, 2021 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria, 12 aprile 2022, <https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/nigeria>; *“La campagna anticorruzione, portata avanti solo a metà, non ha prodotto alcun risultato significativo. L'aumento della violenza e della criminalità indica che la corruzione endemica ha raggiunto nuove vette e la militarizzazione dello Stato e della società sta*



## PDF Eraser Free

aumentando [...]. Le sfide senza precedenti includono [...] la corruzione endemica a ogni livello amministrativo, le strutture statali inefficienti”, Bertelsmann Stiftung, BTI 2022 Country Report Nigeria, 23 febbraio 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2069641.html>; World Justice Project, Rule of Law Index, Pakistan 2021, <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2021/Nigeria/Criminal%20Justice/>).

57. Ebbene, alla luce di tutte le considerazioni svolte sopra, il Collegio ravvisa nella fattispecie il pericolo concreto e decisamente individualizzato che, tornando nel suo Paese d’origine, il ricorrente sarebbe esposto a subire atti di gravità tale da ledere la sua integrità fisica, né potrebbe trovare protezione alternativa presso le competenti autorità statali del suo Paese.
58. Pertanto, diversamente da quanto deciso dalla Commissione Territoriale, il Collegio ritiene che sussistano nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento al ricorrente della protezione sussidiaria prevista dall’art. 14, lett. b) del d.lgs. n. 251/2007.
59. Le spese processuali possono essere compensate, attesa l’ammissione del richiedente asilo al patrocinio a spese dello Stato.

### P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Riconosce a **A...**, **nato in Nigeria il ... (C.U.I. ...)**, la protezione sussidiaria di cui all’art. 14 lett. b) del d.lgs. n. 251 del 19 novembre 2007;
- compensa le spese di lite

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2024

Il Presidente  
Francesco Crisafulli

